



STUDIO PERUZZI e TRIGGIANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 28 Gennaio 2011

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n°2

Oggetto: **MODELLO OT/24: SCADENZA POSTICIPATA AL 28 FEBBARIO 2011**

Con Nota n. 507 del 24 gennaio 2011 l'INAIL ha differito il termine di presentazione del modello OT/24 dal 31 gennaio 2011 a lunedì 28 febbraio 2011.

La proroga, che interessa sia le istanze cartacee che quelle telematiche, è stata stabilita in considerazione della prossima emanazione di un decreto ministeriale che riscrive l'articolo 24 del DM 12.12.2000 e che riarticola le percentuali dell'oscillazione per prevenzione.

L'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12 dicembre 2000, prevede che le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. n. 81/2008), possano presentare apposita istanza di riduzione del tasso medio di tariffa fornendo tutti gli elementi e le notizie utili. (Vedi anche Nostra Circolare Bimestrale 6/2010)

Ora, con **Nota n. 507 del 24 gennaio 2011**, l'INAIL comunica che la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT è **prorogata**, sia per le domande cartacee che per quelle telematiche, **a lunedì 28 febbraio 2011**.

La proroga al 28 febbraio si è resa necessaria in considerazione della prossima emanazione di un decreto ministeriale che recepisce la delibera del Presidente Commissario Straordinario dell'INAIL n. 79 del 21 aprile 2010 avente ad oggetto la **riscrittura "a tariffa vigente"** dell'articolo 24 del DM 12 dicembre 2000 e la **riarticolazione delle percentuali** dell'oscillazione per prevenzione.

IL NUOVO TESTO DELL'ARTICOLO 24 DEL D.M. 12.12.2000

La delibera n. 79 del 21 aprile 2010 contiene, in allegato, il nuovo testo dell'**articolo 24 del D.M. 12 dicembre 2000** che, ad oggi, è in corso di emanazione.

Ai sensi di tale articolo (se sarà confermato nella versione approvata con la suddetta delibera):

CONSULENZA
DEL LAVORO

CONSULENZA
AZIENDALE E TRIBUTARIA

RICERCA E
SELEZIONE DEL PERSONALE

- trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro,
- può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa **in misura fissa**, in relazione al **numero dei lavoratori - anno del periodo**, determinata nella seguente misura:

LAVORATORI - ANNO	RIDUZIONE
Fino a 10	30%
Da 11 a 50	23%
Da 51 a 100	18%
Da 101 a 200	15%
Da 201 a 500	12%
Oltre 500	7%
Fino a 10	30%

Lo stesso articolo conferma che il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL.

L'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, **entro il 28 febbraio** (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Con l'entrata in vigore del Decreto ministeriale, il termine di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT sarà, a regime, il 28 febbraio di ogni anno.

Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.

La riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Preme evidenziare, infine, che nella Nota del 24 gennaio 2011 l'INAIL ha precisato che:

“L'Istituto si adopererà in ogni modo per far sì che da subito vengano applicate le nuove percentuali preconstituendo per le Strutture Territoriali un applicativo che dal centro provvederà a sistemare tutte le domande alla data di entrata in vigore del nuovo decreto già accolte.”

Pertanto, le aziende che hanno già presentato l'istanza non devono effettuare alcuna comunicazione né, tantomeno, devono re-inviare il modello.

STUDIO PERUZZI